

## **TI\_GERICHTE 31.2000.21 vom 18. Juni 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-06-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_31.2000.21](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2000.21)

FR: TI\_GERICHTE 31.2000.21 du 18 juin 2001

IT: TI\_GERICHTE 31.2000.21 del 18 giugno 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 26**

= RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).  
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l'altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all'assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L'azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).  
Nell'evenienza concreta, dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. docc. \_\_, Inc. \_\_\_\_\_), dagli estratti conto dei contributi paritetici e dal rapporto sul controllo dei datori di lavoro (cfr. docc. \_\_, Inc. \_\_\_\_\_) risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati.  
2.6. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a). L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2). Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).  
2.7. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l'esistenza della ditta, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggera di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l'applicazione dell'art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7). 2.8. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest'ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; U. Christoph Dieterle/U. Kieser, op. Cit. P. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l'attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b). 2.9. Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 in re G.C.; inc. \_\_\_\_\_) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né alle cause di un fallimento. 2.9.1. \_\_\_\_\_ respinge l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, in quanto sarebbe stato \_\_\_\_\_ ad occuparsi di tutte le questioni amministrative. Egli sostiene che \_\_\_\_\_ lo tranquillizzava dicendogli che gli affari della ditta andavano bene e che non c'era motivo di preoccuparsi. \_\_\_\_\_ sostiene inoltre che \_\_\_\_\_ agiva come "padre e padrone" della società. Egli avrebbe incassato delle indennità per oltre fr. 125'000.-- per prestazioni per lo più inesistenti. Accettando il mandato di membro del consiglio di amministrazione dal 30 giugno 1989, quello di presidente del CdA dal 30 settembre 1996 al 14 maggio 1997 ed infine quello di amministratore unico e liquidatore della \_\_\_\_\_ sino al 28 agosto 1998, \_\_\_\_\_ ha assunto tutti gli oneri che da tali funzioni derivano (cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 5b). La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la

diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo a \_\_\_\_\_, ma anche a \_\_\_\_\_, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe con il legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA non pubblicata del 29 maggio 1995 nella causa A.C., consid. 3b, H 294/94). Ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta "l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni". Pertanto, secondo la giurisprudenza, egli deve, di principio, informarsi periodicamente dell'andamento dell'azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, *Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS*, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.). Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, sarà ritenuto responsabile del danno. \_\_\_\_\_ addossa tutta la responsabilità a \_\_\_\_\_, il quale gli avrebbe occultato la vera situazione finanziaria della ditta, tranquillizzandolo ogni qual volta gli chiedeva dei ragguagli. Al proposito va rilevato che, secondo il TFA, non vi è colpa degli altri amministratori (rispettivamente del socio gerente di una società a garanzia limitata), quando l'incaricato alle questioni contributive si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei loro confronti (cfr. STFA non pubbl. del 7 dicembre 1993 in re G. F.), cioè quando un convenuto è in grado di provare di essere stato impedito di accedere alle informazioni relative al pagamento degli oneri sociali. Nel caso in cui il reale amministratore di una società sottaccia, scientemente e volontariamente, l'effettiva situazione della società agli altri amministratori - segnatamente per questioni di prestigio o di pudore - questi ultimi non potranno essere ritenuti responsabili del danno cagionato alla cassa di compensazione (STFA non pubblicate del 30 marzo 1993 in re D.S. e del 9 maggio 1993 in re T.B. e STCA del 31 marzo 1995 in re W.W). È comunque implicito che, affinché tale giurisprudenza possa trovare applicazione, l'organo che intende discolarsi, deve dimostrare che l'effettiva, reale situazione della ditta non era riconoscibile mediante i controlli che la legge impone ad un amministratore. Parimenti non vi è colpa degli altri membri del CdA quando l'incaricato alla gestione, intenzionalmente si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti degli altri membri del consiglio o fornisce loro delle informazioni errate, ma affidabili (STFA non pubblicata del 7 dicembre 1993 nella causa G.F.). Le argomentazioni sollevate dal convenuto nella fattispecie in esame non sono sufficienti per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS. Egli non ha infatti minimamente provato di essere stato

impedito di prendere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali. Il convenuto si è limitato ad affermare che \_\_\_\_\_ lo avrebbe rassicurato del buon andamento della ditta sottacendogli invece la reale situazione di crisi che attraversava la ditta. Anche ammettendo che quanto sostenuto corrisponda a verità, il convenuto non poteva, nella veste di amministratore unico di una società anonima, accontentarsi di semplici dichiarazioni verbali. Se veramente le risposte ricevute da \_\_\_\_\_ erano evasive come lui sostiene (cfr. consid. 1.6., pag. 9), a maggior ragione \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto verificare se c'erano degli arretrati contributivi. D'altra parte se gli fosse stato realmente impedito di accedere alle informazioni richieste egli avrebbe dovuto dimettersi immediatamente. Il convenuto avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa. Essersi fidato nuovamente delle dichiarazioni di \_\_\_\_\_ senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza dell'amministratore unico. I controlli gli avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b). Per quanto concerne l'argomentazione secondo la quale unico responsabile del danno sarebbe stato \_\_\_\_\_, giova ricordare in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag. 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98). Se \_\_\_\_\_ avesse controllato regolarmente la situazione relativa al pagamento dei contributi paritetici, si sarebbe accorto delle presunte malversazioni di \_\_\_\_\_ e si sarebbe dimesso immediatamente. Ora anche ammesso che il comportamento di \_\_\_\_\_ descritto dal convenuto fosse vero e la sua scarsa competenza appurata, tutto ciò non giustificerebbe comunque la passività di \_\_\_\_\_. Se avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione. Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). Essersi adoperato per sanare la situazione della società non è, per i motivi appena enunciati, sufficiente per esimerlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS. In sostanza, il disinteresse mostrato da \_\_\_\_\_ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società anonima. Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere che risulta accresciuto quando si tratti - come in concreto - di un presidente del consiglio di amministrazione (STFA non pubblicata dell'8 novembre 1999 nella causa G. H., H 74/99, consid 6b; DTF 122 III 198, consid. 3a) rispettivamente, dal 14 maggio 1997, di un amministratore unico ( cfr. DTF 112 V 3 consid 2b; 122 III 198 consid 3a; STFA non pubblicata del 24 gennaio 2000 nella causa P-A. B., H180/99, consid. 4). Per ciò che attiene all'importo del danno va precisato che la Cassa ha ridotto di fr. 13'381.30 la pretesa fatta valere in petizione a seguito di un versamento effettuato in data 27 aprile 2000, riferito al conguaglio per l'anno 1996. Poiché \_\_\_\_\_ era l'unico ancora in carica alla fine del 1996, e poiché il pagamento era riferito al conguaglio 1996, giustamente la Cassa ha dedotto tale importo solo a \_\_\_\_\_ i. Infatti \_\_\_\_\_ ha dimissionato il 10 settembre 1996, mentre \_\_\_\_\_ già l'11 dicembre 1995. Di conseguenza \_\_\_\_\_

dovrà versare alla Cassa l'importo di fr. 378'149.60 . 2.9.2. \_\_\_\_\_ afferma che sarebbe entrato a far parte del CdA, assumendo la carica di presidente, unicamente su esplicita richiesta di terze persone, che avrebbero inoltre determinato la volontà della società quali organi di fatto. Con il suo ruolo fittizio egli non avrebbe partecipato in nessun modo alla gestione contabile e finanziaria della ditta e non avrebbe influenzato l'andamento della società. Per questi motivi non sarebbe ravvisabile nel proprio comportamento nessuna violazione né intenzionale né per negligenza grave delle prescrizioni. I motivi addotti dal convenuto non sono sufficienti per esonerarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Si rimanda sostanzialmente a quanto detto per \_\_\_\_\_ (cfr. consid. 2.9.1.). Anche se la carica di organo formale è stata assunta su richiesta dei fratelli \_\_\_\_\_, la persona che l'assume non è esonerata dall'ossequiare gli obblighi esposti in precedenza (cfr. consid. 2.9.1.). Questo vale anche se, come ha affermato lo stesso \_\_\_\_\_, la carica è stata assunta quale prestanome (cfr. consid. 2.9.1). Assumendo la carica di presidente del CdA della \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 5b), per cui deve portare le conseguenze del suo comportamento. Il convenuto sostiene che in ogni caso sarebbe stato impossibilitato a svolgere alcunché visto il chiaro tenore del mandato ricevuto, che lo limitava alle istruzioni impartitegli dalla sede principale di \_\_\_\_\_ (cfr. risposta 16 giugno 2000, doc. \_\_, Inc. \_\_\_\_\_): " Dal contratto di mandato stipulato tra la \_\_\_\_\_ (rappr. da \_\_\_\_\_) e il convenuto (doc. \_\_) si evince che tale incarico consisteva essenzialmente nell'assumere il ruolo di membro del CdA della società e di " esercitare il mandato attribuitogli, esclusivamente secondo le istruzioni impartitegli dal mandante, rispettivamente da una terza persona da questi designata per iscritto " (come si vedrà in seguito, quale terza persona era stato designato il signor \_\_\_\_\_)" Sia \_\_\_\_\_ che \_\_\_\_\_ hanno sostenuto che in realtà il convenuto \_\_\_\_\_, in qualità di contabile, aveva assunto "in primis" gli aspetti finanziari e amministrativi della società, inclusi gli oneri sociali. Queste affermazioni smentirebbero la tesi del convenuto. Comunque il mandato ricevuto, per quanto limitativo possa essere stato, non poteva avere nessuna influenza sull'obbligo del presidente del CdA di vigilare sul pagamento dei contributi. Inoltre, proprio in ragione della sua formazione di fiduciario, al convenuto non potevano essere sconosciute le conseguenze di un mancato pagamento dei contributi paritetici. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere che risulta accresciuto quando si tratti - come in concreto - di un presidente del consiglio di amministrazione (STFA non pubblicata dell'8 novembre 1999 nella causa G. H., H 74/99, consid 6b; DTF 122 III 198, consid. 3a) Durante il periodo in cui era Presidente del CdA \_\_\_\_\_ doveva vigilare affinché i contributi venissero pagati, e non limitarsi a sperare che la società li pagasse dopo la sentenza del TFA del 31 dicembre 1996. Il convenuto doveva conoscere, a quel momento, lo stato degli arretrati contributivi. Di conseguenza, prima di lasciare la propria carica, avrebbe dovuto assumere tutte le misure del caso per evitare una sua eventuale responsabilità e verificare che non sussistesse alcuna posizione scoperta prima di dimissionare. Il convenuto ha poi affermato che \_\_\_\_\_ avrebbe dato disposizioni affinché la ditta rimanesse con un arretrato contributivo di fr. 100'000.-- (cfr. consid. 1.7). Questa circostanza, peraltro non suffragata da prove, non scagionerebbe comunque il convenuto da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. In qualità di amministratore il convenuto doveva destinare i soldi per il pagamento dei contributi paritetici, opponendosi ad ogni pressione esterna, anche se proveniente dalla società madre (cfr. RDAT 1994 II,

pag.172-175). Tali presunte pressioni avrebbero semmai dovuto indurlo a dimettersi, cosa che ha fatto solo nel settembre del 1996. Anche il fatto che dopo la sua uscita dal CdA ci sarebbe stato denaro a sufficienza per coprire l'arretrato contributivo, nulla toglie alla grave negligenza del convenuto. Infatti se vi era denaro sufficiente egli doveva adoperarsi per versare i contributi quando egli era in carica o perlomeno vigilare che questi venissero pagati per tempo. Inoltre il lungo vuoto contributivo attesta la cronica situazione di illiquidità della società, che avrebbe dovuto indurre gli amministratori a prendere delle decisioni importanti. In tal senso il TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA non pubblicata del 7 maggio 1997 nella causa M.V., H 336/95, consid. 3d). Il TFA ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 16 aprile 1998 in re O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata). Resta da stabilire l'entità del danno che il convenuto deve risarcire. \_\_\_\_\_ ha dato le dimissioni nel settembre del 1996. Si tratta dunque di stabilire se egli deve essere reso responsabile anche dello scoperto relativo alla tassazione d'ufficio 1992-1993, che è stato oggetto di ricorso al TFA, risolto con sentenza del 31 dicembre 1996, quindi posteriore alle sue dimissioni. Il TCA e il TFA hanno avuto modo in passato di pronunciarsi su una fattispecie simile. In quell'occasione è stato deciso che se il datore di lavoro ignorava di dover versare i contributi paritetici alla Cassa perché non era evidente che gli onorari pagati alla dipendente fossero da ritenere salari ai fini dell'AVS, tale atteggiamento costituirebbe tutt'al più una negligenza lieve. Ciò era stato il caso, in quanto non solo la società e la sua amministratrice unica, ma anche la patrocinatrice, fino all'ultimo avevano ritenuto che si trattava di un'attività indipendente. Poiché non si era in presenza di una negligenza grave, l'amministrazione non ha potuto chiedere un risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS (STCA del 23 maggio 1995 nella causa S. & P. SA e S, Inc. \_\_\_\_\_; confermata dal TFA con sentenza dell'11 aprile 1997 nella causa S. pubblicata in RDAT II 1997, pag. 219 ss.). Nel caso in esame, invece, la \_\_\_\_\_ era già stata condannata prima del 31 dicembre 1996 al pagamento di contributi per riprese salariali, che dovevano essere considerate imponibili ai sensi dell'AVS. Infatti, dopo la revisione avvenuta il 5 aprile 1993 (cfr. doc. \_\_, Inc. \_\_\_\_\_) per gli anni 1988/1991, la Cassa aveva notificato alla \_\_\_\_\_ la tassazione d'ufficio datata 19 aprile 1993. Contro la stessa la società aveva interposto ricorso al TCA, il quale l'aveva respinto con decisione 7 febbraio 1994 (cfr. Inc. AVS \_\_\_\_\_), per gli stessi motivi per i quali sono stati respinti i ricorsi relativi alla ripresa degli anni 1992/1993. Di conseguenza, come giustamente ha rilevato la Cassa, che si è espressa su quest'aspetto solo per il convenuto \_\_\_\_\_ (cfr. consid.1.4.3), \_\_\_\_\_ sapeva sin dal febbraio 1994 che la presentazione delle distinte salari non era conforme alle disposizioni dell'AVS. Il convenuto doveva attendersi una decisione del TFA in tal senso. Nel rapporto di revisione sopra citato (cfr. doc. \_\_, Inc. \_\_\_\_\_) veniva consigliato al datore di lavoro di notificare, nella distinta salari 1992, i docenti e gli agenti con i relativi salari imponibili ai fini dell'AVS, sulla base delle differenze riscontrate per gli anni 1988 al 1991. La stessa raccomandazione veniva formulata, per l'anno 1994, dal revisore nel rapporto del 15 febbraio 1995, a seguito della revisione per gli anni 1992/1993. Visto quanto precede questo TCA non può che condannare \_\_\_\_\_ anche per l'importo relativo alle riprese salariali del 1992-1993. Secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non radiazione del Registro di

Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull'attività della medesimo (SVR 2000 AHV Nr. 24; DTF 112 V 6). Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da parte dell'assemblea generale (RCC 1989 pag. 114 consid. 4). Sia in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dal CdA, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6). Da rilevare, infine, che spetta all'organo interessato provare le effettive dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W). Come rettamente stabilito dalla Cassa, visto che \_\_\_\_\_ ha provato di aver dimissionato il 10 settembre 1996, la sua responsabilità deve essere limitata ai contributi paritetici insoluti per gli anni 1992-1995, pari a fr. 314'953.95, considerato che gli acconto del 1° e del 2° trimestre del 1996 sono stati pagati (cfr. doc. \_\_, Inc. \_\_\_\_\_). 2.9.3. \_\_\_\_\_, sostiene di essere entrato a far parte del CdA su richiesta di \_\_\_\_\_, in quanto cittadino svizzero. Egli afferma che nel periodo in cui è stato membro del CdA, il controllo della società sarebbe stato affidato al presidente \_\_\_\_\_. Per contro il convenuto sarebbe stato tenuto all'oscuro dell'andamento della società, nonostante le regolari richieste di informazioni. Visto che tali informazioni non gli venivano fornite, \_\_\_\_\_ ha deciso di dimissionare nel dicembre del 1995. Il convenuto sostiene inoltre che non sarebbe stato informato e che non avrebbe avuto nessuna possibilità concreta di verificare i contributi insoluti, né tantomeno di verificare il contenzioso con la Cassa relativo ai contributi dovuti per delle contestate riprese salariali, peraltro cresciute in giudicato dopo le proprie dimissioni. Al convenuto non appare quindi ravvisabile nel proprio comportamento alcuna violazione delle prescrizioni. I motivi addotti dal convenuto non sono sufficienti per esonerarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Si rimanda sostanzialmente a quanto detto per \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (cfr. consid. 2.9.1. e 2.9.2). Aver assunto la carica di membro del CdA in ragione della sua nazionalità svizzera è paragonabile a quella di del prestanome, motivo questo che non è stato ritenuto dalla giurisprudenza valido motivo di discolta. In caso contrario sarebbe come legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA non pubblicata del 29 maggio 1995 nella causa A.C., consid. 3b, H 294/94). Egli avrebbe dovuto svolgere un controllo più accurato ed accertarsi che i contributi venissero pagati. Non è sufficiente accontentarsi di aver ricevuto i bilanci dal 1989 al 1991. Come giustamente evidenziato dalla Cassa, il convenuto era al corrente il 13 marzo 1993 che la ditta era in difficoltà (cfr. \_ e \_\_, Inc. \_\_\_\_\_). La sua specifica formazione di fiduciario avrebbe dovuto indurlo ad agire con risolutezza. Le dimissioni sono, per contro, sopraggiunte solo l'11 dicembre 1995 (cfr. doc. \_\_, Inc. \_\_\_\_\_). Quanto detto per \_\_\_\_\_ in relazione alla tassazione d'ufficio e le riprese salariali del 1992-1993, vale anche per \_\_\_\_\_ (cfr. consid. 2.9.2). \_\_\_\_\_ sostiene che la Cassa avrebbe violato il principio della buona fede per i seguenti motivi: " Non è infatti accettabile che il creditore possa allestire conteggi di chiusura entro tempi utili alla chiusura dell'anno contabile e più di due anni più tardi procedere alla rettifica (Doc. \_ e \_\_), ritenendo che il convenuto \_\_\_\_\_ in quell'occasione non faceva più parte del Consiglio di amministrazione. Tale comportamento va contro il principio della buona fede che vige pure nel diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali e allorquando l'assicurato rispettivamente l'amministratore senza sua colpa sia successivamente confrontato con una situazione (qui contabile) mutata, questa situazione non potrà venirgli opposta quando l'amministrazione (o l'assicurazione) era in grado di verificare la situazione entro tempo

utile. D'altronde, nemmeno in questa sede al convenuto \_\_\_\_\_ è dato di sapere in che cosa consistevano le «rettifiche conteggio di chiusura» per l'anno 1994 (Fr. 57'092.10) e 1995 (Fr. 44'405.80)." La critica rivolta alla Cassa non può essere condivisa per i motivi che seguono. Corrisponde al vero che la Cassa in data 18 aprile 1997, a seguito della sentenza 31 dicembre 1996 del TFA, ha effettuato delle rettifiche relative agli anni 1994 e 1995. Essa ha pertanto dovuto adeguare la massa salariale alla mutata situazione sancita dalla Corte federale. Per il 1994, la prima rettifica del 14 luglio 1995 è stata operata a seguito dello scritto 22 giugno 1995 della \_\_\_\_\_, la quale comunicava delle aggiunte salariali per i dipendenti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (cfr. docc. \_\_, Inc. \_\_\_\_\_). La seconda rettifica del 18 aprile 1997 è avvenuta, come detto, a seguito della sentenza del TFA, per cui sono state allestite tutte le distinte aggiuntive, le quali hanno dato una massa salariale aggiuntiva di fr. 400'604.40 (per la quale è stato calcolato un totale contributi e spese di fr. 57'092.10 ; cfr. docc. \_\_, Inc. \_\_\_\_\_). Per il 1994 si ha quindi una massa salariale complessiva di fr. 516'001.--, il totale dei contributi e spese è quindi lievitato a fr. 80'277.65. Da tale importo sono stati dedotti accrediti per fr. 16'615.80 (cfr. doc. \_\_, Inc. \_\_\_\_\_), ciò che dà un saldo di fr. 63'661.85 (cfr. doc. \_\_, Inc. \_\_\_\_\_). Per il 1995, va fatto lo stesso ragionamento. La rettifica del 18 aprile 1997 è stata calcolata su una massa salariale aggiuntiva di fr. 291'157.-- (per la quale è stato calcolato un totale contributi e spese di fr. 44'405.80 ; cfr. docc. \_\_, Inc. \_\_\_\_\_). Per il 1995 si ha quindi una massa salariale complessiva di fr. 465'498.--, il totale dei contributi e spese è quindi lievitato a fr. 76'265.70, da cui sono stati dedotti accrediti per fr. 26'704.70 (cfr. doc. \_\_, Inc. \_\_\_\_\_) che dà un saldo di fr. 49'561.-- (cfr. doc. \_\_, Inc. \_\_\_\_\_). In conclusione si può affermare che i conteggi della Cassa sono corretti e le rettifiche del 18 aprile 1997 giustificate. \_\_\_\_\_ deve quindi essere condannato a versare alla Cassa fr. 265'392.95. 2.10. Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dalle parti, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, è utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all'autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344). Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art.

## **E. 29**

cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Nel caso in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.